

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMW

Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

Alla Segreteria

Al Sito web

All'Amministrazione trasparente

Agli Atti

OGGETTO: WHISTLEBLOWING (= DENUNCIA DI IRREGOLARITA'). INFORMATIVA.

Riferimenti normativi

- ❖ **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** recante *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*. c.d. “Direttiva Whistleblowing”. Il Decreto, ampliando la portata oggettiva (**gli illeciti e le violazioni che possono essere oggetto di segnalazioni**) e soggettiva (**coloro che sono legittimati a realizzare la segnalazione, i c.d. whistleblowers**), mira a colpire eventuali **condotte illegittime, assicurando il buon andamento dell'ente pubblico o privato**. Allo stesso tempo, nella convinzione di incentivare le segnalazioni, la nuova normativa prevede una lunga serie di tutele per il whistleblower. Tra queste, la tutela della riservatezza appare particolarmente interessante agli occhi del giurista, essendo frutto di un bilanciamento difficile tra le varie posizioni coinvolte.
- ❖ **ANAC – Delibera n. 311 del 12 luglio 2023** recante *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*.

Chi è il whistleblower

È la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- ❖ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ❖ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- ❖ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ❖ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- ❖ atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- ❖ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

A. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione:

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico
- Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti
- Dipendenti degli enti pubblici economici
- Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate
- Dipendenti delle società in house anche se quotate
- Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo
- Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013
- Dipendenti degli organismi di diritto pubblico
- Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

B. Gestione di segnalazioni pervenute direttamente alla scuola

In caso di segnalazioni pervenute direttamente alla scuola si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del D.lgs. 24/2023, che prevede la trasmissione delle segnalazioni al soggetto competente entro e non oltre 7 (sette) giorni, con notifica alla persona segnalante.

A tal fine, risulta preferibile, al fine di garantire le tutele previste dalla normativa nei confronti del segnalante, dare riscontro al predetto segnalante formulando una comunicazione che non permetta, in nessun caso, di risalire al contenuto della segnalazione, utilizzando il canale da cui è pervenuta la segnalazione stessa.

In particolare, nel caso di **comunicazione informatica (messaggio di posta elettronica)**, non si dovrebbe utilizzare la funzione RISPONDI, bensì **produrre una nuova mail ad oggetto “VOSTRA SEGNALAZIONE DEL xx/xx/xxxx”**, e nel testo la seguente dicitura

“Gentilissimo/a, abbiamo provveduto ad inoltrare la sua segnalazione all’ufficio competente in data odierna. Cordiali saluti”, senza riportare, nel testo o nell’oggetto, nessun riferimento al contenuto della segnalazione.

Una volta inoltrata la segnalazione all’ufficio competente, **la segnalazione originaria e l’inoltro di quest’ultima al recapito indicato nel PTPCT (o nel sito dell’USR Veneto), da parte della scuola, andranno immediatamente cancellati.**

Potrà essere invece conservato il riscontro, anche elettronico, con cui si comunica al segnalante l’inoltro della segnalazione all’ufficio competente, a fini difensivi, senza riportare, in ogni caso, nessun riferimento alla segnalazione originaria.

Il personale interno che dovesse ricevere tali segnalazioni dovrà astenersi dal condividerle con chiunque altro, inclusi i superiori.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giorgio Michelazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

